



***ALLEGATO SUB B)***

alla deliberazione di Consiglio provinciale  
n. 71 del 29 giugno 2010

- *RISERVE FORMULATE DALLA GIUNTA REGIONALE;*



**RISERVE SOLLEVATE DALLA GIUNTA REGIONALE**  
**Deliberazione n. 1841 del 10 novembre 2008**

<b>N° ordine riserva</b>	<b>Oggetto della riserva</b>	<b>Riferimento scheda di contro- deduzione</b>
<b>1</b>	Si invita la Provincia a considerare nell'ambito del documento di piano "Rifiuti Urbani – Quadro conoscitivo e relazione di piano", al paragrafo 2.2 – Scenari di sviluppo del sistema di raccolta, recupero e smaltimento per i rifiuti urbani – le nuove disposizioni in materia di raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata (RD) di cui all'articolo 205 del D.Lgs. n. 152/2006.	<b>1</b>
<b>2</b>	Si chiede che la Provincia verifichi le conseguenze delle disposizioni di divieto di assimilazione previste dalla recente modifica normativa.	<b>2</b>
<b>3</b>	Si chiede che la Provincia specifichi, anche in relazione ai disposti normativi richiamati con la riserva n. 1.2, le adozioni di sistemi di riduzione tariffaria enunciate fra le azioni di pianificazione nel documento "Rifiuti Urbani – Quadro conoscitivo e relazione di piano", al paragrafo 2.3.	<b>3</b>
<b>4</b>	Si chiede che il PPGR contenga la stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché i costi e i ricavi relativi alla raccolta differenziata, per gli effetti complessivi sulla tariffa.	<b>4</b>
<b>5</b>	Si chiede di valutare le aree produttive esistenti e previste negli strumenti urbanistici comunali ai fini della loro appartenenza alle zone idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche.	<b>5</b>
<b>6</b>	Si chiede di integrare l'articolo 6 – Classificazione delle aree idonee individuate dal PTCP ai fini della collocazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti –, delle Norme tecniche di attuazione, in coerenza con la richiesta di valutazione di cui alla precedente riserva 1.5. Tale integrazione deve consentire di esplicitare quali aree produttive (artt. A-13 e A-14 della LR n. 20/2000) sono da considerarsi idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti, benché rientranti all'interno della "Delimitazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e speciali" di cui alla Tavola 1 del PPGR adottato	<b>6</b>
<b>7</b>	Si chiede alla Provincia di evidenziare tutte le previsioni di integrazione al sistema impiantistico di gestione dei rifiuti urbani presenti nel PPGR anche nella corrispondente cartografica di rappresentazione differenziandola dal sistema esistente, nonché di rendere coerenti gli ampliamenti previsti con il sistema dei vincoli approvato con il PTCP.	<b>7</b>
<b>8</b>	Si chiede alla Provincia di rideterminare i quantitativi pianificati per gli impianti di discarica al servizio dei rifiuti urbani prodotti nel territorio provinciale.	<b>8</b>
<b>9</b>	Si invita la Provincia, nell'ambito della revisione del PPGR a valutare l'eventualità di ampliamento della discarica di Lugo.	<b>9</b>
<b>10</b>	Si chiede di eliminare all'articolo 10 (P) – Definizione, localizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani - le seguenti parole "Alcuni impianti, quali le stazioni di trasferimento, avranno comunque valenza locale o per sottoambiti."	<b>10</b>
<b>11</b>	Si invita a verificare ed eventualmente integrare l'articolo 11 (P) – Il sistema impiantistico per i rifiuti urbani – delle Norme tecniche di attuazione e in ogni altra parte della documentazione di piano, riportando il sistema impiantistico relativo ai rifiuti urbani secondo le indicazioni e le denominazioni degli impianti dei rifiuti urbani adottate nel territorio regionale.	<b>11</b>
<b>12</b>	Si chiede di integrare l'articolo 6 delle Norme tecniche di attuazione con il seguente testo: "Per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell'ambito del sistema delle aree di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l'attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione in sede di	<b>12</b>

	Conferenza Rifiuti. La valutazione dovrà tenere conto in particolare dei requisiti richiesti dal Reg. CE n. 834/2007 per prevenire impatti derivanti da fonti di inquinamento a carico delle produzioni biologiche.";	
<b>13</b>	<p>Nell'ambito delle valutazioni di cui alla riserva 1.5, in materia di idoneità delle aree produttive esistenti e previste con gli strumenti di pianificazione urbanistica, si chiede che l'articolo 10 "Definizione, localizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani", sia integrato con i seguenti criteri localizzativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• necessità di assicurare lo smaltimento dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione degli stessi;</li> <li>• preferenza localizzativa all'interno degli Ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13 LR 20/00) e delle Aree ecologicamente attrezzate (Art. A-14 LR 20/00) esistenti o di previsione;</li> <li>• attenzione a garantire buoni livelli di infrastrutturazione considerando nello specifico la rete della mobilità esistente e programmata in relazione alle diverse modalità di trasporto, alla loro capacità di carico e ai requisiti di sicurezza e funzionalità.</li> </ul>	<b>13</b>
<b>14</b>	Si chiede che l'articolo 13 comma 3 delle Norme Tecniche di attuazione evidenzi la necessità che gli impianti o i luoghi nei quali sono eseguite operazioni di recupero dei rifiuti, in regime semplificato di gestione, rispettino le zone non idonee individuate dal PTCP e richiamate nell'articolo 6 delle Norme tecniche di attuazione del PPGR adottato;	<b>14</b>
<b>15</b>	<p>Si chiede che l'articolo 13 delle Norme Tecniche di attuazione richiami i seguenti ulteriori criteri al cui rispetto subordinare la valutazione delle zone idonee ai nuovi impianti di rifiuti speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preferenza localizzativa all'interno degli Ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13 LR 20/00) e delle Aree ecologicamente attrezzate (Art. A-14 LR 20/00) esistenti o di previsione nel rispetto dei criteri generali fissati dalla legislazione vigente nonché dei criteri specifici stabiliti in sede di definizione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e legati alle caratteristiche dei luoghi;</li> <li>- definizione di eventuali distanze cautelative dalle aree urbane ed urbanizzabili (anche differenziate sulla base delle caratteristiche degli eventuali nuovi impianti per rifiuti speciali) senza che ciò vada nella direzione della dispersione insediativa di tutte le attività connesse al trattamento/recupero dei rifiuti in territorio rurale;</li> <li>- attenzione a garantire buoni livelli di infrastrutturazione considerando nello specifico la rete della mobilità esistente e programmata in relazione alle diverse modalità di trasporto, alla loro capacità di carico e ai requisiti di sicurezza e funzionalità;</li> <li>- preferenza localizzativa per gli impianti di recupero della frazione umida per la produzione di compost e per gli impianti di frantumazione inerti all'interno degli ambiti rurali;</li> <li>- esclusione alla localizzazione di nuovi impianti di termoutilizzazione nelle immediate vicinanze di aree a grande concentrazione residenziale (soprattutto se in presenza di situazione meteorologica sfavorevole). Sono da preferire i siti posti in vicinanza dei potenziali utilizzatori di calore ed energia, e le opere devono evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento della biomassa con quello diretto ai centri abitati o alle aree industriali;</li> <li>- localizzazione degli impianti di trattamento chimico/fisico solo in presenza di presidi ambientali tali da garantire il rispetto dei limiti di legge sui reflui.</li> </ul>	<b>15</b>
<b>16</b>	Si chiede di integrare l'apparato normativo del PPGR con un nuovo articolo che permetta di declinare le azioni di piano mediante l'ausilio degli strumenti urbanistici comunali	<b>16</b>
<b>17</b>	Si chiede che il documento di piano denominato: "Rifiuti urbani – programma di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili;" sia rielaborato.	<b>17</b>
<b>18</b>	Si invita la Provincia a valutare le modalità di gestione del servizio di pulizia degli arenili	<b>18</b>
<b>19</b>	Si chiede di rendere riconoscibile, nel documento di piano "Rifiuti Speciali - Relazione di Piano" i capitoli dedicati ai PCB/PCT utilizzando la terminologia richiesta dall'articolo 11 comma 1 della direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).	<b>19</b>

<b>20</b>	Si chiede che le Norme Tecniche di attuazione disciplinino alcuni degli aspetti elencati nel paragrafo 7 – azioni da prevedere - paragrafo 3.6 – nel documento di piano “Rifiuti Speciali - Relazione di Piano”, che attengono alle azioni attuabili con strumenti propri del livello di governo comunale.	<b>20</b>
<b>21</b>	Si chiede di verificare l’attuazione del programma di smaltimento di cui al capitolo 3 del documento di PPGR “Rifiuti Speciali – Relazione di Piano” riguardante i PCB/PCT.	<b>21</b>
<b>22</b>	Si chiede di assicurare che le autorizzazioni agli impianti per lo stoccaggio finalizzato alle attività di smaltimento (operazioni di deposito preliminare) nonché di decontaminazione/trattamento, per gli apparecchi contenenti PCB e per i PCB in essi contenuti, prevedano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l’obbligo di avviare allo smaltimento finale gli apparecchi contenenti PCB nonché i PCB entro sei mesi dal loro ricevimento;</li> <li>- l’obbligo di comunicazione semestrale alla Provincia degli impianti di destinazione degli apparecchi contenenti PCB e del PCB in essi contenuto;</li> <li>- l’obbligo di trasmissione dell’estratto del contratto da cui si evinca l’impianto di destinazione di tali rifiuti, gli obblighi contrattuali assunti dalla ditta che gestisce l’impianto di destinazione relativa al ritiro dei rifiuti stessi, alle quantità di rifiuti ritirati e alle scadenze temporali.</li> </ul>	<b>22</b>
<b>23</b>	Si chiede alla Provincia di distinguere nelle tavole 2a e 2b, in scala 1:50.000, per gli impianti di recupero dei rifiuti speciali, la modalità di gestione adottata (in autorizzazione o in comunicazione) nonché i sottosistemi impiantistici a servizio di particolari flussi di rifiuti.	<b>23</b>
<b>24</b>	Si chiede alla Provincia di rappresentare, in scala 1:10.000 tutti gli impianti di rifiuti speciali riportando le informazioni di cui alla precedente riserva 1.23.	<b>24</b>
<b>25</b>	Si chiede di integrare la VALSAT del PPGR, elaborata ai sensi dell’art. 5 della LR n. 20/2000, tenendo conto della LR del 13 giugno 2008, n. 9 per le disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in attuazione del DLgs n. 152/2006	<b>25</b>
<b>26</b>	Si chiede di implementare il documento di VALSAT con la valutazione della sostenibilità delle scelte del PPGR. Tale valutazione dovrà avere come esito l’esplicitazione delle condizioni e dei limiti alle trasformazioni previste (con particolare riferimento alle discariche di Lugo, Ravenna, Riolo T. e Imola. In particolare la valutazione dovrà essere integrata prendendo in esame sia gli aspetti di natura ambientale che quelli di pressione su infrastrutture, insediamenti, aspetti socio-economici (componente territoriale). Nella definizione dei target per la verifica e il monitoraggio degli obiettivi, inoltre, si invita ad introdurre anche target di tipo quantitativo che possano essere considerati come valori-obiettivo di riferimento per le azioni del PPGR.	<b>26</b>
<b>27</b>	Si chiede che la valutazione di incidenza, assunta con provvedimento n. 707 del 12/12/2007, ed inviata ad integrazione della trasmissione di Piano, costituisca parte integrante della Valsat e sia redatta secondo le linee guida regionali approvate con DGR n. 1191/2007	<b>27</b>
<b>28</b>	Si chiede di integrare l’articolo 12 – La disciplina dei rifiuti speciali - delle Norme tecniche di attuazione con una disciplina riguardante la localizzazione degli impianti di stoccaggio dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane e del comparto agroalimentare e zootecnico utilizzati in agricoltura. Tale disciplina deve regolamentare i seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo stoccaggio dei fanghi può essere previsto presso l’impianto di produzione, presso un soggetto terzo e presso il singolo utilizzatore finale. In quest’ultimo caso lo stoccaggio potrebbe essere localizzato anche in area agricola ritenuta idonea dal PPGR adottato;</li> <li>- per la localizzazione di tali impianti di stoccaggio la Provincia potrà stabilire dei criteri anche tenendo conto dei seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) posizione baricentrica rispetto alle aree di utilizzo;</li> <li>b) presenza di un adeguato sistema viario esistente;</li> <li>c) capacità di stoccaggio coerenti con i piani di distribuzione dei fanghi ed il territorio servito.</li> </ul> </li> </ul>	<b>28</b>

<b>29</b>	Si chiede di evidenziare che il sistema di raccolta differenziata relativo ai RAEE assicuri funzionalità, accessibilità e adeguatezza tale da permettere il conferimento gratuito al servizio pubblico e che possa garantire il raggiungimento di un tasso di raccolta separata di tale categoria di rifiuti provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno.	<b>29</b>
<b>30</b>	Si chiede di effettuare le analisi di coerenza dell'ubicazione degli impianti di trattamento e dei centri di raccolta in relazione alle disposizioni di localizzazione previste con il D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209	<b>30</b>
<b>31</b>	Si chiede di integrare i dati conoscitivi riportati nel documento di PPGR denominato "Rifiuti Urbani – quadro conoscitivo e Relazione di Piano" con la movimentazione delle merci e delle imbarcazioni in ambito portuale e sulla produzione dei rifiuti conferiti dalla flotta per tutti i porti della Provincia di Ravenna.	<b>31</b>
<b>32</b>	Si chiede di evidenziare, nei rispettivi capitoli delle Relazioni di Piano, le singole azioni di PPGR attuative degli indirizzi emersi dalle Linee Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC).	<b>32</b>
<b>33</b>	Si segnala la necessità di omogeneizzare per quanto possibile, mediante l'integrazione dei Piani di Bacino, le fasce di rispetto fluviali proprie dei corsi d'acqua che rientrano nel territorio dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico vigente) con quelle dell'Autorità di Bacino del fiume Reno (Piano stralcio per il Bacino del Senio vigente), per quanto attiene le aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e pericolosi.	<b>33</b>
<b>34</b>	Si chiede di richiamare nelle leggende delle Tavole 1, 2a e 2b, per quanto attiene all'individuazione delle "Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e pericolosi", i contenuti dell'art. 10 ("Distanze di rispetto dai corpi arginali") delle Norme del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (approvato con delibera della Giunta Regionale n. 350 del 17/03/2003)	<b>34</b>
<b>35</b>	Nell'ambito della trattazione delle "Particolari tipologie di rifiuti speciali" del PPGR, si chiede di sviluppare la tematica dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), integrandosi con quanto previsto dall'aggiornamento del Piano infraregionale delle attività estrattive, attualmente in fase di adozione, alla quale è stato chiesto di valutare l'opportunità di incentivarne l'uso anche attraverso una specifica norma, volta al suo utilizzo nelle OO.PP. realizzate dagli EE.LL.	<b>35</b>
<b>36</b>	Si chiede di produrre e rendere disponibile la cartografia dell'intero sistema impiantistico provinciale e i dati di PPGR anche in formato digitale	<b>36</b>